




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quando non c'è diffamazione

Autore: Redazione | 07/03/2021



Elementi e presupposti dell'illecito penale: ecco quando manca la diffamazione e quando si ricade in altri illeciti come ad esempio l'ingiuria.

La diffamazione è il reato che si commette quando si offende l'altrui reputazione, in assenza della vittima e in presenza di almeno due persone. Mancando uno di questi presupposti viene a mancare il reato.

Per stabilire **quando non c'è diffamazione** bisogna quindi conoscere i cosiddetti "elementi della fattispecie" ossia le condizioni previste dalla norma per far scattare l'illecito penale.

Ce ne occuperemo qui di seguito con un lessico semplice e adatto anche a chi non ha studiato legge. Cercheremo di fare esempi pratici per entrare nel vivo del diritto e comprendere, in definitiva, **quando non c'è diffamazione**. Ma procediamo con ordine.

Condizioni per avere la diffamazione

Il **reato di diffamazione** presuppone tre elementi.

Il primo è costituito dall'**assenza della vittima**. Occorre cioè che la persona offesa non sia presente nel momento in cui viene commessa l'azione criminosa. Questo perché, per usare un linguaggio comune, la diffamazione consiste nel "parlare male di qualcuno alle sue spalle".

Il secondo requisito è costituito dall'**offesa alla reputazione** della vittima.

Il terzo requisito consiste nella **comunicazione dell'offesa ad almeno due persone**.

Mancando anche uno solo di tali requisiti non si commette più diffamazione. Questo non toglie che potrebbero però ricorrere i presupposti di un altro illecito. Ad esempio, se la vittima è presente allora si parla di ingiuria che, per quanto non è più un reato, costituisce comunque un illecito civile che dà diritto al risarcimento del danno.

A questo punto, dobbiamo verificare come la giurisprudenza ha interpretato le tre condizioni appena elencate per poter stabilire **quando non c'è diffamazione** ed escludere dunque la presenza del reato.

Quando non c'è diffamazione

Abbiamo innanzitutto detto che la diffamazione viene a mancare se la **vittima è presente**. Non si deve trattare necessariamente di una presenza fisica. Pertanto, non c'è diffamazione se il colpevole sta parlando con la persona offesa tramite il

telefono, una chat, uno scritto o anche un disegno. In questi casi, come anticipato, se la frase è offensiva, si potrà comunque parlare di **ingiuria**.

Non si ha diffamazione inoltre se la frase, per quanto forte possa essere, costituisce esercizio del **diritto di critica**. Per stabilire la differenza tra una offesa e una critica bisogna avere a riferimento le intenzioni del soggetto che agisce: se le sue parole sono semplicemente dirette a criticare l'altrui opera, in modo pacato e senza trascendere in gratuite invettive alla persona, allora non c'è diffamazione. Se invece l'offesa si risolve in un gratuito attacco alla morale altrui, alle sue qualità intellettuali o fisiche, allora siamo fuori dal diritto di critica e si rientra nella diffamazione.

Così è diffamatorio affermare che un impiegato si lascia corrompere, che un professionista non conosce il suo mestiere, che un individuo è affetto da malattia innominabile, che un cuoco è un pasticciere, che un negoziante è un imbrogliatore e così via.

Invece, non è diffamazione affermare che i conteggi fatti dall'amministratore di condominio sono completamente sbagliati (sempre che ciò sia vero), dire che un insegnante non sa spiegare bene le lezioni, sostenere che un avvocato non ha vinto molte cause, che un dentista fa sentire dolore, e così via.

Come abbiamo anticipato, il terzo e ultimo requisito della diffamazione concerne le modalità dell'azione: l'offesa alla reputazione deve essere effettuata **comunicando con almeno 2 o più persone**, anche se non contemporaneamente. Il che significa che c'è reato se una persona si rivolge a una platea di gente parlando male di un'altra non presente o se si rivolge a una sola, poi ad un'altra e poi ad un'altra ancora: in questo secondo caso, la comunicazione in pubblico avviene in modalità differita. È anche diffamazione quando qualcuno comunica la frase ingiuriosa a un altro, ben sapendo che questi l'andrà a rivelare ad altri ancora.

Invece, non c'è diffamazione se una persona, nel confidarsi con un'altra, parla male di un terzo. Il fatto che l'offesa resti "riservata" esclude il requisito della comunicazione con più persone e, in tal caso, non scatta alcun reato.

Il mezzo con cui si attua la comunicazione è indifferente: può trattarsi di parole, scritti, disegni, gesti, ecc.

Quando si è giustificati a diffamare

La legge prevede una «**causa di giustificazione**» ossia un'ipotesi in cui, pur essendoci in astratto diffamazione, non si può procedere alla punizione del reo. Ciò succede quando la diffamazione viene fatta in uno stato d'ira per un'offesa ricevuta dalla stessa vittima.

Quindi, chi è vittima di un'ingiuria o di una diffamazione può diffamare a sua volta, purché non faccia trascorrere troppo tempo dall'illecito subito. E ciò perché la diffamazione non deve essere la vendetta di un torto subito ma la semplice reazione, giustificabile proprio per via della collera.

La facoltà di biasimo del superiore o del familiare

Un'altra ipotesi in cui non c'è diffamazione è nella **facoltà di biasimo** (o di censura) che la legge riconosce in presenza di un **potere disciplinare**. Ciò succede in presenza di rapporti di famiglia, di lavoro, di associazione, ecc. In tali ipotesi, il rimprovero rivolto dal superiore all'inferiore non integra gli estremi dell'ingiuria o della diffamazione. Si pensi al genitore che sgrida il figlio o al datore di lavoro che censura l'operato del dipendente.

Tale facoltà non è comunque illimitata. Essa cessa in caso di abuso del potere di disciplina, abuso che ricorre allorché il biasimo non è necessario o è sproporzionato.

La facoltà di critica politica, artistica e scientifica

La **critica** politica, come noto, è accesa e forte. Quindi, i confini della critica, in questo caso, sono più ampi rispetto a quelli della comune conversazione. Sicché, è più difficile che un politico, nel parlare male di un altro, possa essere condannato per diffamazione.

Del resto, la critica è strettamente connessa al regime democratico della nostra Costituzione.

Lo stesso dicasi per la critica artistica e scientifica.